

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 053/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 settembre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TURCHI MANUEL SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VARESE DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Turchi Manuel a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IBRAHIMA MBAYE SEGUITO GARA SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM, INTERNAZIONALE/ROMA DEL 5.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 6.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Umberto Maiello, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/CESENA DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALCIATORE SUCCI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA VICENZA/CESENA DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012)

La C.G.F., sentito il Direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Succi Davide. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA NOVARA/JUVE STABIA DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)

La C.G.F., sentito l'Assistente refertante, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dalla società S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 20 settembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete